

3. I componenti dell'assemblea partecipativa hanno diritto a percepire un'indennità giornaliera per la partecipazione alle riunioni dell'assemblea. La misura dell'indennità è determinata dall'atto di convocazione in misura non inferiore a quella stabilita dal D.P.R. del 10 marzo 1997, relativa agli onorari dei membri dei seggi elettorali. Tale indennità è incrementata di un terzo per i membri dell'assemblea residenti in un Comune diverso da quello in cui si svolge l'assemblea.

Art. 7.
(Funzionamento)

- I lavori delle assemblee partecipative sono articolati in una fase formativa, una fase istruttoria e una fase di discussione e deliberazione.
- La fase formativa, di carattere interno, è destinata alla formazione dei componenti dell'assemblea nelle materie attinenti al suo oggetto. Nella fase formativa partecipano ai lavori dell'assemblea esperti e professionisti dei settori attinenti all'oggetto dell'Assemblea, selezionati dal segretario mediante un procedimento pubblico e trasparente, sulla base dell'esperienza maturata, del comprovato possesso di requisiti di oggettività e competenza, della capacità di comunicare in modo semplice e chiaro e della disponibilità alla partecipazione. Il segretario assicura che gli esperti siano scelti in modo tale da presentare all'assemblea, a misura paritaria, il numero quanto più vasto possibile di posizioni, istanze e orientamenti, così da offrire un quadro completo, equilibrato e diversificato delle questioni concernenti l'oggetto assegnato.
- La fase istruttoria è destinata all'ascolto delle istanze provenienti dalla società. Nella fase istruttoria, l'assemblea procede a pubbliche audizioni di rappresentanti di gruppi di interesse, comitati, associazioni, organizzazioni non governative e parti sociali, selezionati dal segretario mediante un processo pubblico, motivato e trasparente, nel rispetto del principio dell'equilibrio tra le posizioni rappresentate. Il segretario valuta le candidature e procede alla selezione di eventuali ulteriori gruppi organizzati che ne facciano previa richiesta formale sottoposta al Segretario.
- La fase della discussione è destinata al confronto interno tra i componenti dell'assemblea. Essa si conclude con la deliberazione sulla relazione finale contenente il parere dell'assemblea sull'oggetto assegnato.
- Il segretario organizza incontri pubblici di ascolto e confronto, sia mediante lo svolgimento di riunioni in presenza sia attraverso strumenti telematici. Gli incontri pubblici si svolgono con l'intervento dei membri dell'assemblea e sono aperti alla partecipazione di chiunque vi abbia interesse, in forma sia individuale sia associata, nell'ambito territoriale di competenza dell'assemblea; per le assemblee costituite al livello nazionale, essi si svolgono in più luoghi nel territorio nazionale, in sedi individuate in collaborazione con le Regioni. Gli incontri pubblici sono destinati a informare la collettività sui lavori dell'assemblea e a raccogliere idee e proposte che possono essere prese in considerazione dai membri dell'assemblea per la formazione della deliberazione sull'oggetto assegnato.
- Il sito internet dell'assemblea contiene una sezione destinata alla ricezione di contributi, che possono essere presentati all'assemblea in forma scritta da chiunque vi abbia interesse, previa identificazione, in forma sia individuale sia associata. I contributi e le proposte presentati sono raccolti dal segretario, pubblicati con periodicità regolare nel sito internet dell'assemblea e distribuiti ai membri di essa. Il sito internet dell'assemblea consente a chiunque vi abbia interesse, di inviare comunicazioni dirette al segretario.

Art. 8.
(Presidenza dell'assemblea)

- I lavori dell'assemblea dei cittadini sono diretti e coordinati, a turno, da un presidente eletto a maggioranza dai componenti dell'assemblea al termine della fase formativa.

Art. 9.
(Pubblicazione della relazione finale)

- Al termine dei lavori dell'assemblea di partecipazione, il segretario riceve la relazione finale predisposta ai sensi dell'articolo 3.
- Il segretario trasmette la relazione finale alle Camere e al Governo o, nel caso delle assemblee convocate al livello regionale o locale, alla giunta e al consiglio dell'ente territoriale competente.
- La relazione finale è pubblicata nel sito internet istituzionale dell'assemblea nonché nei siti internet istituzionali della Presidenza del Consiglio dei ministri ed eventualmente del Ministero con competenza prevalente nella materia o, nel caso delle assemblee convocate al livello regionale o locale, nel sito internet istituzionale dell'ente territoriale competente.

Art. 10.
(Attività di monitoraggio e valutazione dell'impatto)

- Al termine dei lavori dell'assemblea partecipativa, sono estratti a sorte al suo interno tre componenti che partecipano alle successive attività del segretario come membri aggregati.
- Il segretario, nella composizione integrata ai sensi del comma 1 del presente articolo, per la durata massima indicata all'articolo 5, comma 4, svolge attività di monitoraggio sul seguito dato al parere dell'assemblea nonché funzioni di informazione e di impulso nei riguardi degli organi politici destinatari del parere medesimo. A questo fine esso può trasmettere all'organo politico rapporti, documenti e segnalazioni per favorire l'utilizzazione dei risultati dell'assemblea nel processo decisionale. L'organo politico, secondo la disciplina prevista dal proprio ordinamento, può ascoltare una rappresentanza del segretario.

Art. 11
(Modifiche al Testo unico degli enti locali in materia di partecipazione dei cittadini)

L'articolo 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è sostituito dal seguente:

Articolo 8
Partecipazione popolare
1. I Comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale favorendo il coinvolgimento della popolazione residente nella determinazione dell'indirizzo politico dell'ente. I rapporti di tali forme associative sono disciplinati dallo statuto.

- Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dallo statuto, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
- Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonché procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere, altresì, determinate le garanzie per il loro tempestivo esame prevedendo tempi certi per un pronunciamento dell'amministrazione comunale. Gli statuti prevedono forme di referendum la cui richiesta può essere fatta richiesta di un adeguato numero di cittadini, comunque, non superiore all'uno per cento della popolazione per i comuni sotto i 5000 abitanti, non superiore allo 0,5 per cento della popolazione per i comuni sotto i 15.000 abitanti, non superiore allo 0,3 per cento della popolazione per i comuni sotto i 30.000 abitanti, non superiore allo 0,2 per cento della popolazione per i comuni sotto i 50.000 abitanti, non superiore allo 0,1 per tutti gli altri comuni.
- Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
- Lo statuto, ispirandosi ai principi di cui alla legge 8 marzo 1994, n. 203, e al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti".

Art. 12
(Modifiche al codice dei contratti pubblici in materia di dibattito pubblico)

- Il comma 1 dell'art. 40 del d.lgs. n. 23 del 2023 è sostituito dal seguente:
"1. Sabi i casi di dibattito pubblico obbligatorio indicati nell'allegato I.6, la stazione appaltante o l'ente concedente può indire il dibattito pubblico, ove ne ravvisi l'opportunità in ragione della particolare rilevanza sociale dell'intervento e del suo impatto sull'ambiente e sul territorio. Il dibattito pubblico deve essere svolto nel caso in cui ne venga fatta richiesta, da almeno un consiglio regionale interessato dall'intervento, almeno la metà dei consigli comunali dei comuni interessati dall'intervento, quando ne facciano richiesta, in almeno un quinto dei comuni interessati dall'intervento, un numero di cittadini non inferiore a quello necessario per avanzare richiesta di referendum ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, come modificato dalla presente legge.
2. Al comma 5 dell'art. 40 del d.lgs. n. 23 del 2023 è apporata la seguente modificazione: le parole "compatibile con le esigenze di celerità, comunque non superiore a centoventi giorni" sono sostituite da: "comunque non superiore a centottanta giorni"; le parole "una sintetica" sono sostituite da "una motivata".

Art. 13
(Copertura finanziaria)

- Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo denominato "fondo partecipazione" con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e di 12 milioni di euro per gli anni successivi.
 - Agli oneri derivanti dallo svolgimento delle assemblee partecipative statali si provvede mediante le risorse del fondo di cui al comma precedente.
 - Le Regioni, le provincie autonome di Trento e di Bolzano e i Comuni provvedono con proprie risorse agli oneri derivanti dallo svolgimento delle assemblee partecipative regionali e comunali.
- Il Con decreto del ministro dell'interno adottato sotto il ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, sono rimborsate alle Regioni e ai Comuni i costi degli oneri derivanti dallo svolgimento delle assemblee partecipative regionali e comunali.

**INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016**

La presente informativa, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (ora ed in seguito GDPR) indica le modalità con cui ACLI aps tratta i dati personali. La sottoscrizione del modulo di raccolta firme per il progetto di legge di iniziativa popolare comprende anche la presa visione del presente documento.

Nel rispetto della citata normativa e di diritti e obblighi conseguenti. La informiamo:

1. Titolare del trattamento - Associazioni Cristiane Lavoratori Italiane - ACLI in persona del legale rappresentante pro tempore, con Sede in Roma – CAP 00153 - Via G. Marcora nn. 18/20, e-mail titolare.privacy@accli.it, sito web: www.accli.it - è il titolare del trattamento.

2. Dato di contatto del responsabile della protezione di Dati (DPO) designato dal Titolare del Trattamento - e-mail: dpo.privacy@accli.it

3. Finalità del trattamento - I Dati Personali sono raccolti allo scopo di svolgere ogni operazione connessa al trattamento per le seguenti finalità, compresa ogni attività ad esse prodromica, successiva o connessa, come sotto esemplificate ed in ogni caso ciascuna in quanto pertinente al caso:

A) raccolta firme per una proposta di legge di iniziativa popolare;
B) per rispettare leggi, norme e regolamenti;

3. Base giuridica del trattamento dei dati - Per le finalità indicate alle lettere A) e B) la base giuridica è costituita da motivi di interesse pubblico rilevante, sulla base del diritto dello Stato Italiano, ai sensi dell'art. 9, par. 2, lett. g) del GDPR;

4. Fonte dei dati personali e tipologia di dati trattati - I Dati Personali sono raccolti presso l'interessato mediante la compilazione del modulo di raccolta firme. I dati vengono trattati nel rispetto degli obblighi di correttezza, liceità e trasparenza imposti dalla citata normativa, tutelando la riservatezza e i diritti degli interessati. L'Interessato è responsabile della esattezza e della veridicità dei Dati forniti, ed onerato della comunicazione tempestiva di eventuali aggiornamenti ai Dati stessi.

5. Modalità del trattamento e conservazione dei dati personali - Il trattamento dei Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse del Titolare del trattamento e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza nel rispetto della normativa vigente. Il Titolare si impegna a custodire e controllare i Dati Personali adottando le adeguate misure tecniche e organizzative necessarie per contrastare i rischi di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per cui sono stati raccolti. Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione, i Dati Personali saranno conservati fino a che necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e anche successivamente per il tempo necessario ai fini dell'estinzione delle obbligazioni che incombono sul Titolare del trattamento e per l'esplicitamento di tutti gli eventuali adempimenti di legge connessi o da esse derivanti.

6. Categorie particolari di dati personali - I dati trattati sono di natura comune, ma considerata la finalità, ovvero la sottoscrizione di un progetto di legge, vanno inquadrati nell'ambito delle particolari categorie di dati personali di cui all'art. 9, par. 1, del Regolamento in quanto rivelano le opinioni o la posizione politica del sottoscrittore (vedasi DocWeb GPDP n. 9760791);

7. Destinatari - I Dati Personali trattati dal Titolare del trattamento saranno comunicati a, e trattati da: 1) soggetti pubblici secondo quanto previsto dalla vigente normativa, quali ad es. gli Uffici di Stato Civile, Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione, Segreterie Comunali, Cancellerie degli Uffici Giudiziari; 2) soggetti promotori;

8. Trasferimento dei dati all'estero - I Dati Personali non saranno trasferiti a Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo o a organizzazioni internazionali.

9. Revoca del consenso - Qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

10. Diritti degli interessati - Tali diritti sono previsti dagli articoli 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) tra cui: Chiedere la conferma del trattamento in corso di propri dati personali; Accedere in ogni momento ai propri dati personali (art. 15); Ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari e, quando possibile, il periodo di conservazione (art. 15); Ottenere la rettifica (art. 16) o, nel caso i dati siano trattati in violazione di legge oppure incompleti o errati, la cancellazione dei dati (art. 17); Ottenere la limitazione del trattamento (art. 18); Ottenere la portabilità dei dati (art. 20); Opporsi al trattamento dei propri dati in qualsiasi momento per motivi legittimi (art. 21); Opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione (art. 22); Proporre reclamo a un'autorità di controllo (art. 77), nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavoro, oppure nel luogo ove si è verificata la presunta violazione. Per l'Italia tale autorità è il "Garante per la protezione dei dati personali", (<http://www.garanteprivacy.it>). I predetti diritti potranno essere esercitati in ogni momento scrivendo al Titolare del trattamento ACLI aps all'indirizzo postale ove ha sede o all'indirizzo e-mail titolare.privacy@accli.it

N°	COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	COMUNE <i>nelle cui liste elettorali si è iscritti [ed eventualmente indirizzo]</i>	FIRMA	N° di iscrizione <i>nelle liste elettorali</i>
1					
2					
3					
4					

N°	COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	COMUNE <i>nelle cui liste elettorali si è iscritti [ed eventualmente indirizzo]</i>	FIRMA	N° di iscrizione <i>nelle liste elettorali</i>
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					